

COMMISSIONE IV
FINANZE E TESORO

CXXXIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 14 NOVEMBRE 1951

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CASTELLI AVOLIO

INDICE	PAG.		PAG.
Congedi:			
PRESIDENTE	1546	FERRERI, <i>Relatore</i>	1547, 1554
Comunicazioni del Presidente:		PIERACCINI	1548, 1555
PRESIDENTE	1546	CORBINO	1549
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		DE MARTINO CARMINE	1549, 1554, 1555
Modalità per i pagamenti da effettuarsi per conto dell'Ambasciata degli Stati Uniti in base agli accordi Bonner-Corbino e Taff-Del Vecchio sui residuati di guerra. (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (2211)	1546	GAVA, <i>Sottosegretario di Stato per il Tesoro</i>	1549
PRESIDENTE	1546	SULLO	1550, 1554
CORBINO, <i>Relatore</i>	1546	CAVALLARI	1550, 1552, 1555
COSTA	1546	CONSIGLIO	1551
Disegno di legge (Rinvio della discussione):		PELLA, <i>Ministro del bilancio</i>	1551, 1552, 1554
Modificazioni alle norme sull'imposta di negoziazione. (2235) '	1547	Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
PRESIDENTE	1547	Istituzione di una imposta unica sui giochi di abilità e sui concorsi pronostici disciplinati dal decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496. (2033)	1555
VICENTINI, <i>Relatore</i>	1547	PRESIDENTE	1555, 1557
Disegno di legge (Discussione e rimessione all'Assemblea):		MAROTTA, <i>Relatore</i>	1555, 1557
Proroga al 30 giugno 1952 del termine per la presentazione al Parlamento dei rendiconti generali dello Stato per gli esercizi finanziari dal 1944-45 al 1950-51. (<i>Approvato dal Senato</i>). (2236)	1547	PIERACCINI	1555
PRESIDENTE	1547, 1548, 1554, 1555	Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
		Sistemazione del credito agrario nella regione ligure. (<i>Modificato dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (1919-B)	1557
		PRESIDENTE	1557, 1558
		ARCANGELI, <i>Relatore</i>	1557, 1558
		CHIARAMELLO	1558
		Votazione segreta:	
		PRESIDENTE	1558

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 1951

La seduta comincia alle 9,35.

TROISI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Bavaro, Giannini Guglielmo e Saggin.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Avverto che, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento della Camera, per l'esame del disegno di legge n. 2236, all'ordine del giorno della seduta odierna, i deputati Bigiandi e Olivero sostituiscono, rispettivamente, i deputati Amendola Pietro e Amendola Giorgio.

Discussione del disegno di legge: Modalità per i pagamenti da effettuarsi per conto dell'Ambasciata degli Stati Uniti in base agli accordi Bonner-Corbino e Taff-Del Vecchio sui residui di guerra. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (2211).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modalità per i pagamenti da effettuarsi per conto dell'Ambasciata degli Stati Uniti in base agli accordi Bonner-Corbino e Taff-Del Vecchio sui residui di guerra.

Prego l'onorevole Corbino, di riferire su questo disegno di legge, già approvato dalla V Commissione, Finanze e tesoro, del Senato.

CORBINO, *Relatore*. In base agli Accordi stipulati tra il Governo degli Stati Uniti e il Governo italiano il 9 settembre 1946 (decreto legislativo 30 ottobre 1947, n. 1455) e il 21 luglio 1947 (decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1609), riferentisi alla cessione fatta dal Governo americano al Governo italiano dei residui di guerra, era stato stabilito che una parte della somma dovuta dal Governo italiano al Governo degli Stati Uniti poteva essere trasformata in lire ed essere spesa in Italia per acquisti di fabbricati destinati a consolati, per borse di studio o altro e il cui importo sarebbe stato poi dedotto dalle somme dovute per interessi e rate capitale sui debiti assunti dal Governo italiano con gli Accordi medesimi.

Le modalità con cui l'Ambasciata americana preleva i fondi sono quelle consuete e

cioè mediante mandato diretto o mediante emissione di ordini di accreditamento il cui importo in base alle vigenti norme sulla contabilità generale dello Stato non può eccedere i 5 milioni di lire. Essendo talvolta le necessità di detta Ambasciata urgenti e per somme superiori ai 5 milioni, l'A.R.A.R. fino a poco tempo fa anticipava i fondi che poi le venivano rimborsati con successivo mandato emesso per conto del Ministero del tesoro.

Ora l'A.R.A.R. è rimasta quasi senza fondi perché la gestione dei residui di guerra è pressoché terminata. Poiché a voler fare ogni tanto ordini di anticipazioni per 5 milioni, si perde un tempo enorme, l'Amministrazione chiede, con questo disegno di legge, la facoltà di elevare a 50 milioni di lire il limite dei mandati di anticipazione destinati allo scopo anzidetto. Ciò non significa che tutti i mandati debbano essere di 50 milioni. Può capitare un mandato di 8-9 milioni: in questo caso non occorrerebbe fare due mandati.

COSTA. Si potrebbe stabilire un limite più basso di 50 milioni.

CORBINO, *Relatore*. Ciò non ha importanza, perché il limite della somma globale che dobbiamo mettere a disposizione è stabilito. Non è che possiamo variare questa somma. Essa dipende dagli accordi che concernono il pagamento degli interessi, che sono in ragione dell'1,25 per cento, e delle quote di ammortamento stabilite in 30 anni. Ecco perché mi pare che il provvedimento abbia anche una portata pratica. Esso è diretto a sveltire un po' le norme della contabilità di Stato in tale materia.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Do lettura dell'articolo unico:

« Per i versamenti da effettuarsi in lire a favore del Governo degli Stati Uniti in dipendenza degli Accordi sottoscritti tra il rappresentante del predetto Governo ed il Ministro per il tesoro il 9 settembre 1946 ed il 21 luglio 1947, ed approvati e resi esecutivi, rispettivamente, con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 ottobre 1947, n. 1455 e con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1609, è autorizzata, in deroga all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni, la emissione di ordini di accreditamento entro il limite di lire 50 milioni, ove non sia possibile provvedervi con mandati diretti ».

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 1951

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, il disegno di legge, che consta di un articolo unico, sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Rinvio della discussione del disegno di legge: Modificazioni alle norme sull'imposta di negoziazione. (2235).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni alle norme sull'imposta di negoziazione ».

Prego l'onorevole Vicentini, di riferire sul disegno di legge.

VICENTINI, *Relatore*. Dovendo assumere ulteriori informazioni in merito a tale provvedimento, proporrei di rinviare l'esame del disegno di legge ad altra seduta.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Proroga al 30 giugno 1952 del termine per la presentazione al Parlamento dei rendiconti generali dello Stato per gli esercizi finanziari dal 1944-45 al 1950-51. (Approvato dal Senato della Repubblica). (2236).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Proroga al 30 giugno 1952 del termine per la presentazione al Parlamento dei rendiconti generali dello Stato per gli esercizi finanziari dal 1944-1945 al 1950-51.

Prego il relatore, onorevole Ferreri, di svolgere la sua relazione su questo disegno di legge, già approvato dal Senato.

FERRERI, *Relatore*. Il disegno di legge che viene sottoposto al nostro esame dopo essere stato approvato dall'altro ramo del Parlamento, continua la serie delle leggi con le quali si concede una ulteriore proroga alla presentazione dei rendiconti generali dello Stato (s'intende tanto dei rendiconti della parte finanziaria quanto di quelli della parte patrimoniale).

Col presente disegno di legge si prevede che tutti i rendiconti non ancora presentati al Parlamento, cioè quelli che vanno dall'esercizio 1944-45 all'esercizio 1950-51, possano essere presentati entro il 30 giugno 1952.

Nella relazione del Senato, si è osservato che, per informazioni assunte presso gli uffici, le quali collimano con quelle che ho assunto io, i rendiconti degli esercizi 1944-45

e 1945-46 potranno essere presentati al Parlamento entro il 30 giugno 1952 perché il lavoro di compilazione, e soprattutto quello più lungo della stampa, è ormai ad un punto tale da lasciar prevedere che si manterrà l'impegno assunto dal Governo col presente provvedimento; ma credo di poter prevedere che difficilmente tutti gli altri rendiconti fino a quello del 1950-51 potranno essere, entro la suddetta data, presentati al Parlamento. Perché occorre ricordare due cose: che non si può fare stampare un rendiconto se non quando sia stato compilato e direi controllato quello dell'esercizio precedente; e quindi fino a quando non sarà stampato e riconosciuto definitivamente esatto il rendiconto, per esempio del 1945-46, non potrà presentarsi quello del 1947-48, anche se la stampa di quest'ultimo fosse nel frattempo avviata.

Nota poi che il disegno di legge viene ad inserirsi fra altre disposizioni che abbiamo approvato e che andiamo, ormai con inveterata abitudine, ad approvare, quelle cioè che concedono almeno per un anno (così è stato per l'esercizio 1950-51) la proroga per l'utilizzazione delle disponibilità di bilancio quali risultano e dall'iscrizione dei vari fondi di riserva negli stati di previsione dei vari ministeri, e soprattutto di quelle disponibilità che risultano dalle cosiddette note di variazione. È inutile che io ricordi ai colleghi quanto abbiamo detto circa la situazione creata con queste note di variazione. Per la loro natura, per la loro impostazione sono sempre presentate verso la fine dell'esercizio a cui si riferiscono. Qualche mese fa ne abbiamo approvate due che portavano come data di presentazione al Parlamento quella del 30 giugno 1951. Quindi la loro utilizzazione, per forza di cose, si trascina almeno per un anno, tanto che, nel passato, la proroga annuale fu dovuta protrarre ad un biennio. Se quindi anche quest'anno si dovesse presentare la necessità di prorogare di un altro anno l'utilizzazione delle disponibilità di bilancio dell'esercizio finanziario 1950-51, evidentemente, a tacere di tutte le altre difficoltà di carattere pratico che sono insormontabili, sarebbe impossibile presentare il rendiconto dell'esercizio 1950-51, appunto perché l'utilizzo delle ulteriori disponibilità di bilancio per detto esercizio potrebbe essere prorogato fino al 30 giugno 1953.

Così stando le cose, non ho difficoltà a sottoporre alla Commissione la situazione che sta creandosi. Noi potremmo anche approvare il disegno di legge, ben sapendo che in prossimità del 30 giugno 1952 dovremo

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 1951

concedere l'approvazione ad altro disegno di legge che si riferirà non a tutti i preventivi finanziari a cui si riferisce il presente disegno di legge, cioè dal 1944-45 al 1950-51, ma a quelli che saranno ancora in corso di stampa e tali da non poter essere presentati al Parlamento. Pertanto se noi approviamo questo disegno di legge, dobbiamo farlo con la convinzione di approvarne a suo tempo un altro nel senso anzidetto.

Senonché, appunto per tali circostanze che credo non controvertibili, domando se non sia il caso che la nostra Commissione, facendosi eco di istanze ripetutamente avanzate a questo riguardo, non creda di formulare un voto con il quale si possa chiedere al Governo che, in mancanza dei rendiconti, di cui si è ora accennato, presenti almeno tutti quei rendiconti (tanto i finanziari, quanto i patrimoniali) che siano veramente utili al Parlamento perché questo possa emettere un giudizio di carattere politico. Infatti la maggiore parte dei rendiconti si riferisce ad una esigenza contabile e rappresenta lo sviluppo analitico di tante impostazioni. Ora, pur ammettendo che ciò è indispensabile affinché il precetto della legge sia adempiuto, però quelle parti non sono necessarie a noi per formulare un giudizio.

Io non mi rendo conto, poi, come il Governo potrà preparare i rendiconti patrimoniali. Se le cose possono andar lisce fino all'esercizio 1943-44, non so come il conto del patrimonio potrà essere fatto per gli esercizi dal 1944-45 in poi, quando si sa che il patrimonio ha avuto numerose variazioni in conseguenza degli eventi bellici. Inoltre il metro monetario al quale la contabilità di Stato è rigorosamente tenuta, per il ritmo della sua contabilizzazione ha subito tali variazioni per cui la resa di questi conti dovrebbe dare risultati illusori se entro il prossimo febbraio il Parlamento non facesse una legge per determinare i criteri onde effettuare una diversa valutazione del patrimonio dello Stato.

Per queste circostanze già in altra occasione ho avuto l'onore di richiamare l'attenzione della Commissione sul fatto che vi sono molte parti del nostro rendiconto (tanto il finanziario come il patrimoniale) per cui il Governo potrebbe, senza con ciò mutare quanto è prescritto dalla legge, presentare dei dati che siano largamente soddisfacenti ai fini di una indagine. Per esempio, sempre restando nel campo della contabilità dello Stato, come è regolata dalla legge del 1923, ci siamo spesse volte domandati di poter dare un giudizio sulla gestione di aziende di pro-

prietà dello Stato (per esempio l'azienda ferroviaria, il monopolio dei tabacchi) aziende che hanno anche un contenuto di carattere industriale. Il giudizio potrebbe essere emesso anche con documenti che non seguano troppo da vicino l'andamento delle norme fissate dalla contabilità dello Stato.

Con queste spiegazioni, con la previsione, ripeto, di doverci preparare ad approvare quanto prima un altro disegno di legge che integri il precedente e con questa raccomandazione, che la Commissione potrà far propria se crede, propongo di approvare il disegno di legge, come già è stato fatto dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

PIERACCINI. Mi sembra che non sia possibile andare avanti così. Lo stesso relatore dice che, a suo parere, alla data del 30 giugno prossimo si dovrà molto probabilmente approvare un altro disegno di legge per andare avanti altri 6 mesi. Questo non mi pare nemmeno serio. Il Governo decida quanto tempo ci vuole per fare questo lavoro e il tempo necessario venga accordato. Noi, da anni, dobbiamo ogni 6 mesi prorogare il termine di presentazione dei rendiconti. Non possiamo andare avanti così non solo per ragioni formali, ma anche per ragioni sostanziali, che del resto sono state esplicitamente espresse dallo stesso relatore. Noi non possiamo tornare alla normalità se questa partita non si chiude. Eppure la guerra è finita da 6 anni! È possibile che si continui in uno stato di perpetua incertezza, senza mai poter fare un esame retrospettivo di quanto è successo nella politica economica italiana? Penso che la Commissione si debba rendere conto della gravità di questo modo di fare. Per parte mia voterò contro questa proroga, perché non mi sento di assumere ulteriormente una simile responsabilità.

Si potrebbe trovare una via di uscita se il relatore modificasse un po' l'ultima proposta. Egli ha detto che sarebbe sufficiente che il Governo presentasse i dati essenziali del rendiconto. Questa raccomandazione dovrebbe essere trasformata in un disegno di legge, in cui si stabilisca che non al 30 giugno 1952 ma in un termine molto più vicino — per esempio tre mesi — il Governo presenti questi dati e successivamente, entro il 30 giugno 1952, presenti i rendiconti generali. In questo modo possiamo avere una base che permetta un giudizio politico. Altrimenti non vedo altra possibilità che quella di votare contro il disegno di legge e lasciare alla mag-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 1951

gioranza la responsabilità di andare avanti in un modo che non posso che definire non serio.

CORBINO. Le osservazioni fatte dall'onorevole relatore e dall'onorevole Pieraccini hanno un fondamento che ci deve veramente preoccupare. Perché non è ammissibile che una gestione come quella dello Stato non sia in condizioni di poter fare, non un rendiconto nelle forme prescritte dalla legge di contabilità, ma un calcolo, sia pure sommario, di quello che, rispetto agli stanziamenti, si è speso per ogni esercizio e rispetto ai residui degli anni precedenti si è fatto.

È impossibile che si vada avanti in questo modo. Ricordo che quando votammo l'ultima proroga per la presentazione dei consuntivi l'onorevole Ministro ci promise che ci avrebbe fatto avere qualche cosa che assomiglia molto alla relazione che oggi chiede il relatore.

Vorrei fare un'altra considerazione. Non vi è alcun obbligo che i rendiconti siano presentati a stampa. Si presentino manoscritti e siano depositati presso la segreteria della nostra Commissione, in modo da poter essere consultati. È inammissibile, per il fatto che non si può stampare un rendiconto, che noi non si abbia la possibilità di vederlo. Delle due l'una: o il rendiconto c'è o non c'è. Se c'è, lo si presenti dattiloscritto in modo che noi possiamo vederlo.

Confesso, pertanto, che non posso approvare la legge così come ci è stata presentata. O noi abbiamo un impegno categorico del Governo che entro un termine molto breve ci verranno presentate delle tavole riassuntive circa l'andamento della gestione finanziaria fino al bilancio 1949-50, o dobbiamo dichiarare di non poter continuare ad andare avanti in questo modo. Abbiamo già praticamente ridotta quasi a zero la sostanza delle deliberazioni del Parlamento in materia di bilanci di previsione. L'articolo 81 ha ottenuto questa inaspettata conseguenza. Ora, se noi rinunciamo anche a esaminare i risultati delle gestioni passate non so a che cosa si riduca la funzione del Parlamento o delle Commissioni rispetto all'assetto della pubblica finanza.

Ritengo che qualche cosa di riassuntivo possa essere presentato, anche se non riporterà i risultati contabili definitivi che saranno poi esaminati e approvati dalla Corte dei conti nella forma e con le modalità prescritte.

DE MARTINO CARMINE. Sono costretto ad associarmi a quanto hanno detto gli altri colleghi che mi hanno preceduto. Devo fare anche qualche rilievo. Invece di andare avan-

ti, andiamo indietro. Nella seduta del 10 gennaio 1951, quando io ebbi l'onore di essere relatore dell'analogo provvedimento di legge, fui abbastanza drastico nelle mie considerazioni. Io dissi, e l'onorevole Sottosegretario Avanzini avallò in maniera molto impegnativa tale mia affermazione, che il consuntivo dell'esercizio 1943-44 era in stampa. Ora, nella relazione si dice che non si tratta più di attendere la stampa, ma l'esame della Corte dei conti, per cui si è indotti a pensare che anziché progredire, si regredisce.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. I documenti sono stati già presentati.

DE MARTINO CARMINE. Dalle relazioni appare evidente la discordanza cui ho accennato.

Quanto al motivo della tipografia che non sarebbe in condizione di stampare quei documenti, io mi domando se solo adesso, signori del Governo, siete in grado di dirci una cosa del genere.

Sono costretto, onorevoli rappresentanti del Governo, ad assumere questa posizione, perché, il 10 gennaio scorso, io conclusi la mia relazione pregando i colleghi di approvare il disegno di legge, specificando chiaramente che si trattava dell'ultima proroga la cui richiesta non sarebbe stata più ripetuta. Senonché, con una facilità fantastica, ogni 10-12 mesi ci si chiede un ulteriore rinvio della proroga come se si trattasse di cosa di poco conto. Onorevoli colleghi, è noto che, senza i consuntivi, è inutile discutere anche i preventivi che possono essere cambiati o modificati, come infatti, purtroppo, lo sono quasi sempre, in danno più che in vantaggio. Io ho già ricordato altra volta che è bastata l'applicazione di un solo articolo (se non erro, l'articolo 43 della legge sulla contabilità generale dello Stato) per avere in due anni un aumento di spese, per un solo capitolo del bilancio, di 113 miliardi: di conseguenza non posso neppure essere d'accordo col relatore circa l'opportunità di fornire al Parlamento dei rendiconti sommari. Evidentemente, se di una contabilità si fa uno stralcio, non si potrà avere una visione organica; e il Parlamento non potrà sapere quello che invece ha il diritto di sapere. Se mai, in via provvisoria, potremo accontentarci di un rendiconto ridotto, ma non di uno stralcio. Se cominciamo con gli stralci anche in questa materia, non so dove possiamo andare a finire... Debbo anche sottolineare che si tratta di una prerogativa del Parlamento della quale dobbiamo essere assolutamente gelosi. Il Parlamento, infatti, è sorto proprio per

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 1951

esaminare i conti dello Stato e per esercitare su di essi il proprio controllo. Non è possibile, per esempio, che dopo sette anni non si conosca, nemmeno approssimativamente, lo ammontare dei residui passivi.

Esprimo la speranza che il Ministro comprenda tutte queste ragioni e non voglia tenere all'oscuro il Parlamento di elementi tanto importanti. Noi dobbiamo sapere se il Governo ha fatto quello che il Parlamento aveva autorizzato a fare in sede di bilancio preventivo, la cui approvazione, ripeto, è inutile, se manca detto successivo controllo.

Per tutto questo complesso di ragioni, io mi permetto di sottoporre al Ministro e ai colleghi la proposta di voler rimettere all'Assemblea la discussione del presente disegno di legge: in quella sede ciascuno di noi potrà dire quello che pensa e il Ministro potrà assumere impegni più solenni, visto che quelli assunti in Commissione non sono stati rispettati. Dichiaro, peraltro, che, se si giungerà a votare questa legge, io voterò contro.

SULLO. Mentre mi dichiaro d'accordo con gli onorevoli Ferreri, Pieraccini e Corbino, nel senso che si debba trovare una formula per mettere il Parlamento e la Commissione delle finanze in grado di valutare, dal punto di vista economico-finanziario, qual'è la situazione dell'esercizio in questione, non sono d'accordo con le conclusioni dell'onorevole De Martino Carmine, convinto che il rinvio all'Assemblea dell'esame del provvedimento porterà soltanto a protrarre la discussione senza che si possano ottenere migliori risultati. I consuntivi hanno una duplice funzione: quella di permettere al Parlamento di constatare fino a che punto il preventivo sia stato rispettato o quali modifiche abbia subito e quella, del tutto distinta dalla prima, di analizzare fino a che limite il Governo abbia rispettato le leggi ed i regolamenti.

A me parte che la prima funzione, che porta a constatare la misura in cui il consuntivo è stato aderente al preventivo e a precisare, quindi, gli eventuali residuati, sia assolutamente prevalente, per cui, allo scopo di soddisfare le esigenze giustamente messe in luce dai colleghi che mi hanno preceduto, io penso che si debbano scindere le due funzioni e trovare il modo di mettere in grado il Parlamento di conoscere, con una certa sollecitudine e tempestività, le risultanze delle spese e delle entrate. A questo scopo, si potrebbe formulare un articolo aggiuntivo in questa stessa legge per stabilire un tale principio in maniera più impegnativa di quanto non possa.

farsi con un ordine del giorno o con una raccomandazione generica.

CAVALLARI. Mi associo anch'io a coloro che hanno illustrato le ragioni che li inducono a non approvare questo disegno di legge. Credo anzitutto di dovere richiamare i colleghi a un dovere di reciproca sincerità di fronte al quale dovrebbero cadere le distinzioni di settori e di gruppi parlamentari. Io, infatti, non posso assolutamente credere che il motivo reale della mancata presentazione dei documenti che il Parlamento ha diritto di conoscere debba ricercarsi nella impossibilità di poter provvedere alla stampa di essi. A meno che anche le tipografie non abbiano risentito delle recenti alluvioni o nubifragi... Si tratta piuttosto di un pretesto dietro il quale il Governo intende trincerarsi per legittimare la mancata soddisfazione degli impegni assunti di fronte al Parlamento.

Ragioni di carattere tecnico, di carattere costituzionale e di carattere morale impongono la presentazione dei bilanci consuntivi. Per quanto riguarda le ragioni tecniche, l'onorevole Sullo ne ha già dimostrato la consistenza e la importanza. Io mi limiterò, pertanto, ad aggiungere che i consuntivi servono anche per trarre motivi utili per valutare la maggiore o minore attendibilità delle previsioni contenute nel bilancio dell'anno successivo. Questo esame, però, noi non siamo mai stati finora in condizioni di farlo e di una siffatta lacuna ha indubbiamente risentito la discussione parlamentare di tutti i bilanci finora passati al nostro esame.

Altrettanto importanti mi sembrano le ragioni inerenti alle prerogative costituzionali del Parlamento. Io non so se una questione di questo genere sia stata già sollevata, ma il primo capoverso dell'articolo 81 è piuttosto chiaro nello stabilire che le Camere « approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo ».

Molte riserve, di conseguenza, noi dobbiamo addirittura sollevare sulla costituzionalità delle precedenti leggi che esoneravano il Governo dal suo obbligo di presentare in tempo anche i consuntivi; ma, a parte quanto è avvenuto finora, è evidente che noi ci dobbiamo opporre assolutamente ad una nuova proroga che ripeto, sarebbe anche — fra l'altro — incostituzionale.

Devo infine dichiarare che non mi sento di approvare questo disegno di legge nemmeno di fronte ad eventuali assicurazioni che possano pervenire da parte del Governo. Noi abbiamo già avuto occasione di constatare quanto valore abbiano avuto i voti for-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 1951

mulati dalla Camera affinché i consuntivi venissero presentati tempestivamente.

Ricordo che, in Commissione o in Assemblea, sono stati formulati degli ordini del giorno in questo senso, vi sono state vive raccomandazioni da parte del relatore e si sono avute assicurazioni da parte del Governo. Oggi, invece, ci si chiede una nuova proroga, proroga che già fin d'ora sappiamo, per tramite dello stesso attuale relatore, onorevole Ferreri, che non sarà in ogni modo sufficiente.

Concordo con quello che ha detto l'onorevole Pieraccini: bisogna, in sostanza, che ci decidiamo, che il Governo ci dica i motivi reali per cui non si sente di presentare i consuntivi e bisogna d'altra parte che il Parlamento si esprima sopra queste questioni politiche ed anche tecniche e possa dichiarare se intenda addivenire anche negli anni prossimi a una discussione sui preventivi così monchi, insufficienti, oppure se intenda fruire di uno dei diritti che sono essenziali alla nostra funzione parlamentare e imporre pertanto al Governo che vengano dati al Parlamento quei rendiconti consuntivi che sono indispensabili per poter condurre una vera discussione in sede di esame dei bilanci preventivi.

Per questo motivo dichiaro che io e i colleghi della mia parte politica voteremo senz'altro contro il presente disegno di legge.

In linea subordinata, qualora la maggioranza della Commissione ritenesse opportuno che la questione non fosse decisa in questa Commissione, ma che venisse portata all'esame di tutta l'Assemblea, poiché sono fermamente persuaso che i problemi ai quali è stato fatto cenno nel corso di questo scorcio di discussione, hanno indubbiamente una importanza e una rilevanza che superano i poteri che abbiamo in sede di Commissione legislativa, in linea subordinata, ripeto, mi associo alla richiesta formulata dall'onorevole De Martino Carmine, affinché il disegno di legge venga rimesso all'Assemblea: lì ognuno si regolerà come la sua coscienza e il suo senso del dovere gli detteranno; avremo, se non altro, la consolazione di trovarci di fronte a una votazione la quale sarà stata il risultato di un ampio dibattito sul quale si sarà pronunciato tutto il Parlamento, dal momento che questi sono diritti e doveri che ad esso spettano.

CONSIGLIO. Desidero riferirmi semplicemente alla discussione generale che si è svolta in questa Commissione il 10 gennaio 1951.

Debbo ricordare ai colleghi la straordinaria riluttanza con la quale la stessa maggioranza votò la proroga; anzi il relatore, onorevole De Martino Carmine, come è stato ri-

cordato, nella sua relazione espose minutamente, nei dettagli tecnici tutta la questione e manifestò la sua grave perplessità per l'ulteriore proroga che si chiedeva.

L'onorevole Sullo, rendendosi conto delle perplessità dell'onorevole De Martino Carmine, chiese addirittura che fosse concessa, se era il caso, una proroga più lunga, ma che fosse veramente l'ultima.

L'onorevole Corbino, con la sua alta competenza, sdrammatizzando la questione, spiegò che si sarebbe potuto almeno fornire alla Camera il rendiconto degli ultimi anni, stralciando quello degli anni in cui l'Italia era stata divisa in due.

Ora, in questa situazione (nella discussione intervenne anche l'onorevole Chiostergi con la sua specifica competenza a sottolineare la necessità che non si desse una proroga troppo lunga per la presentazione di questi rendiconti), una cosa apparve ben chiara: che la Commissione stabilì che fosse l'ultima definitiva proroga.

Pertanto, vi è una questione di dignità concernente la Commissione finanze e tesoro. Perché il Governo non ha esposto l'anno passato le difficoltà tecniche che dice oggi di incontrare? E d'altra parte, come possiamo credere che si tratti di difficoltà tipografiche? Con un po' di buona volontà e con un po' di doveroso zelo da parte della burocrazia, si sarebbe potuto ovviare a questa difficoltà tecnica. D'altra parte, nella discussione generale del 10 gennaio scorso, da parte dei colleghi più competenti si sottolineò che questi ritardi erano soprattutto da imputarsi alla burocrazia.

L'onorevole De Martino Carmine esortò perfino il Governo a far eseguire del lavoro straordinario.

Ora, ripeto, è una questione di dignità della Commissione. Non ritengo che questa possa accettare la proroga richiesta, assumendosi la responsabilità di concederla.

Quindi, aderisco alla tesi dell'onorevole De Martino Carmine e chiedo che la questione venga rimessa all'Assemblea.

PELLA, *Ministro del bilancio*. Io credo, onorevole Presidente e onorevoli colleghi, che qui siamo molto più d'accordo di quello che non possa sembrare, perché, mentre respingo lo spirito con cui l'onorevole Cavallari ha affermato esservi in questo problema una questione morale e una questione tecnica, sono d'accordo con lui nel ritenere che dobbiamo dividere i due aspetti della questione: l'aspetto politico e l'aspetto tecnico.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 1951

Per quanto riguarda l'aspetto politico, vorrei dire che, se vi è un interesse a che i rendiconti consuntivi vengano presentati al più presto all'Assemblea e al paese, questo interesse è del Governo. Siccome questo ha la certezza di avere raggiunto dei risultati nettamente soddisfacenti nella gestione degli esercizi postbellici, è suo interesse che questi risultati siano presentati al più presto possibile in via definitiva anche per tagliar corto a molte polemiche che in tale materia erano state fatte da persone non sempre strettamente competenti.

Vorrei, a questo riguardo, ricordare, circa l'interesse e la posizione del Governo, che già due o tre anni fa, quando si fece presente il tempo lunghissimo che sarebbe stato necessario per la presentazione di tutti i consuntivi, e fu suggerito di pigliare un punto nuovo di partenza che poteva essere, ad esempio, il 1° gennaio o il 1° luglio del 1945 o del 1946, abbandonando il lavoro di ricostruzione di tutti gli esercizi arretrati del periodo bellico e immediatamente postbellico, fu proprio il Governo e fu proprio il Ministro del tesoro che declinò questo suggerimento perché riteneva che non fosse il caso di stabilire una frattura nella continuità della presentazione dei conti consuntivi.

Desidero ancora aggiungere che già, sempre allo scopo di presentare una prima contabilità consuntiva per il 1947-48 e per il 1948-1949, vennero consegnati al Parlamento i riepiloghi provvisori della gestione di cassa dei due esercizi; e se più non venne rinnovata la presentazione di questi riepiloghi che avevano il difetto di non avere un punto di partenza rispetto ai residui degli esercizi precedenti (i quali non potevano che derivare dai consuntivi degli anni anteriori) fu perché si volle arrivare a qualcosa di più completo, cioè a quello che ora sento richiedere con molto calore, a cui mi associo, dagli onorevoli colleghi di tutti i settori della Commissione. E proprio nella esposizione finanziaria del 17 maggio 1951, il Governo comunicò che, sempre nella intenzione di fornire ampia possibilità di giudizio sopra le gestioni passate, la Ragioneria generale stava predisponendo una apposita pubblicazione in cui sarebbero state poste in rilievo le risultanze degli esercizi decorsi, con quella chiarezza di dati che è caratteristica di analoghe pubblicazioni che già conoscete.

E quando scrivevo questa frase mi veniva in mente l'elogio che l'onorevole Corbino aveva giustamente fatto circa le note orientative

della Ragioneria generale presentate a suo tempo al Parlamento.

Ora, questa pubblicazione è pronta per il 30 novembre, cioè per la fine del corrente mese. Quindi, l'impegno che io assumo qui è di depositare al Parlamento questa pubblicazione che va parecchio al di là del semplice riepilogo presentato prima o del prospetto di stralcio di cui sentivo parlare da qualche collega questa mattina e rispetto a cui vi era qualche atteggiamento di soddisfazione. Non sarà un semplice riepilogo, sarà una pubblicazione riassuntiva, però con una sufficiente analisi in modo che, finalmente, il Governo potrà dire: ecco quello che abbiamo fatto per ottenere un migliore equilibrio della finanza statale, e ciò è dimostrato in modo definitivo dal materiale che sottoponiamo al vostro esame.

CAVALLARI. Per quali esercizi?

PELLA, *Ministro del bilancio*. Per tutti gli esercizi ossia per quelli contemplati dall'articolo del provvedimento di legge.

Per quanto riguarda le risultanze provvisorie del 1950-51 possiamo studiare una presentazione analoga, anzi la possiamo fare, perché abbiamo tutto il materiale.

Vorrei, a questo proposito, ricordare che io feci qui un'altra promessa che desidero mantenere. In una certa riunione, in cui ebbi l'onore di esporre quello che si faceva sul piano della cooperazione economica europea, sul piano dell'utilizzo degli aiuti E.R.P., accennai alla intenzione che aveva il Governo, in relazione a domande che erano state fatte, di presentare una relazione su tutto l'aiuto americano dall'inizio del piano Marshall in avanti.

Desidero assumere l'impegno che questa pubblicazione relativa ai tre anni di gestione del piano Marshall sarà presentata, come gli uffici mi hanno assicurato ieri, prima di Natale, ma qui desidero essere un po' prudente: vorrei dire, con estrema probabilità, entro dicembre, in ogni caso non oltre la presentazione del preventivo del 1952-53.

Questo è il secondo documento consuntivo che il Governo desidera mettere a disposizione del Parlamento.

Che cosa resta? Resta da vedere se effettivamente esistano queste ragioni tecniche, ragioni di tipografia, ecc., che è difficile — lo capisco — elevare a dignità di motivazione per provvedimenti di questo tipo. Ed è per ciò che nel passato abbiamo cercato di non parlare in documenti solenni di difficoltà di tal genere. Ma sono difficoltà che esistono. E

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 1951

perché non si possa ritenere che siano dei pretesti, vorrei pregare l'onorevole Presidente di avere la bontà di designare quel numero di membri della Commissione che riterrà opportuno, scelti a suo giudizio, per recarsi sul posto a constatare quali siano le condizioni materiali del lavoro, sia presso le tipografie, sia presso la Corte dei conti, sia presso la Ragioneria generale dello Stato. E vorrei qui dire che la fase della stampa non è la fase finale, ed è per questo che, in assoluta buona fede, si può cadere in qualche equivoco. Perché la Corte dei conti, per il giudizio di parificazione, lavora già sulle bozze di stampa. Quindi, vi è un lavoro preventivo di stampa, prima che tutto il materiale passi alla Corte dei conti. È per tale motivo che può essere sorto un equivoco nel senso che qualcuno può aver detto: è in corso di stampa, poi passa alla Corte dei conti.

Noi crediamo che non sia il caso di mandare tutto questo materiale presso tipografie private. Le tipografie che riteniamo si possano utilizzare, data la natura del lavoro, sono la tipografia del Poligrafico dello Stato e la tipografia della Camera. L'onorevole Sottosegretario Gava mi dice ora che la tipografia del Senato ha declinato l'incarico di aiutare nella stampa, perché è oberata di lavoro. Quella della Camera, invece, sta lavorando per i consuntivi.

Per quanto riguarda il consuntivo 1943-44, di cui si è parlato come se fosse ancora in corso di presentazione, vorrei dire che è già stato presentato.

Passo alla questione dei residui passivi. Ma è proprio qui che noi attendiamo con ansia (perché già sappiamo che i risultati confermeranno le previsioni che sono sempre state fatte) la presentazione dei consuntivi, affinché anche sulla materia dei residui passivi si dica una parola definitiva.

L'onorevole De Martino Carmine ha accennato, con la nota sua acutezza e con il consueto zelo, alle conseguenze dell'applicazione dell'articolo 43 della legge di contabilità. Ora, desidererei non tanto ricordare che questa applicazione è fatta in relazione alla decisione che, al riguardo, venne presa a suo tempo, all'unanimità, dalle Presidenze delle due Camere, ma vorrei piuttosto anticipare che è intenzione del Governo di presentare un disegno di legge a breve scadenza in cui, oltre a regolare alcuni aspetti dell'articolo 81, che può presentare delle lacune a danno della finanza (lacune che l'esperienza ci suggerisce ora di riempire), vi sarà anche la proposta di limitare entro un margine ristretto l'applica-

bilità dell'articolo 43. Perché tale articolo può essere utilmente applicato per circostanze veramente urgenti e limitatamente a quei capitoli di spesa che sono contemplati. È esatto che sia opportuno stabilire un limite all'applicazione di detto articolo.

Il relatore, onorevole Ferreri, mi scuserà se non ho avuto la fortuna di ascoltare la sua relazione, di cui lo ringrazio. Siccome è stato accennato ad un complesso di sue osservazioni circa l'idoneità o meno dell'attuale formula del conto patrimoniale che viene presentato, vorrei ringraziarlo di aver toccato questo punto. Noi non possiamo che redigere il conto patrimoniale alla stregua delle norme che sono in vigore. Se seguissimo altre norme, giustamente il Parlamento potrebbe chiederci di applicare la legge così com'è. Ma è esatto che non soltanto il conto patrimoniale, bensì forse tutta la legge di contabilità, merita di essere riveduta, in quanto oggi noi ci troviamo in un campo che, per quanto riguarda la contabilità dell'esercizio, è contabilità strettamente finanziaria, mentre invece ormai tutta la gestione della pubblica cosa non si esaurisce in una gestione puramente finanziaria.

Vi è un complesso di altre operazioni che comportano mutazioni attive e passive del patrimonio, che non contengono un aspetto finanziario. Anche questi aspetti ci sembra che debbano essere presi in considerazione. Un'apposita Commissione sta esaminando la questione. Così pure per il conto patrimoniale. Pur non ignorando la difficoltà di convertire *ad valorem*, con i valori aggiornati che si potrebbero desiderare, la consistenza del patrimonio dello Stato, e pure inchinandomi all'esperienza del passato per cui tutte le volte che si riesaminava questo problema si doveva concludere che, forse, al di là di questi stati di consistenza con valori puramente indicativi non si riusciva ad andare, credo che un ulteriore tentativo possa essere fatto. Come pure credo che, analizzando tutta questa materia ci si debba chiedere se quel concetto di contabilità di costi e di ricavi, che ha finito per prendere il sopravvento sul piano di tutte le dottrine ragionieristiche nel settore delle imprese private, non meriti di essere preso qui in considerazione, e se non si debba arrivare, forse, ad una riclassificazione parallela all'attuale classificazione delle spese, affinché le spese statali vengano distinte non soltanto in funzione del loro collocamento negli stati di previsione, ma anche in base al concetto dei costi dei diversi servizi.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 1951

Chiedendo scusa di avere aperto questa parentesi, che però mi sembra pertinente, prego la Commissione di voler considerare che il Governo non solo condivide la sua ansia di avere al più presto questi consuntivi, ma che il Governo s'impegna a presentare entro il corrente mese la pubblicazione cui ho accennato. Il Governo si impegna altresì a presentare entro breve tempo il rendiconto consuntivo di tutto il piano E.R.P.; inoltre si impegna a presentare, entro un periodo non lungo, le risultanze degli studi riguardanti la riforma della legge di contabilità.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Ministro del suo intervento e degli impegni assunti dinanzi alla Commissione. L'onorevole relatore vuole aggiungere qualche considerazione?

FERRERI, Relatore. In rapporto alle obiezioni, ai rilievi e alle proposte avanzate nel corso di questa discussione, penso che al fondo di essa vi sia qualche equivoco, qualche ombra. Quando, per esempio, si dice che non può farsi un preventivo se non si conosce il consuntivo dell'esercizio precedente, credo che questa frase sia da rettificare nel senso che non si possa vagliare un preventivo se non quando si abbia davanti il consuntivo dell'esercizio precedente a quello sul quale si fa la discussione. Ma, a differenza di quanto capita in una contabilità privata, che non vorrei fosse presente nella mente di qualcuno che ha preso la parola, dove non si può fare il bilancio alla fine dell'esercizio se non possedendo il bilancio dell'esercizio immediatamente precedente, il principio della competenza pura, a cui è informato il preventivo dello Stato, ci permette di fare il rendiconto nel senso materiale, formale, documentario della parola, anche non avendo sott'occhio il consuntivo.

Ringrazio l'onorevole Ministro per le informazioni che ci ha fornito a questo riguardo, perché le sue risposte risolvono, in definitiva, molte delle preoccupazioni già affacciate in questa Commissione quando si discusse lo stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1951-52, e in occasione anche della discussione sulle note di variazione del 1951-52. Mi paiono istruttive le informazioni del Ministro del tesoro, quando ha dimostrato di aver accolto il senso di insufficienza con cui la discussione dei nostri bilanci ormai si svolge. Noi siamo ancora dominati dalla legge di contabilità del 1923. Non abbiamo i mezzi per esaminare il complesso degli interventi dello Stato nella economia delle aziende. Oggi è stato chiesto che il Mi-

nistro del tesoro faccia una relazione economica che integri le informazioni che si possono desumere da un preventivo di competenza finanziaria. Ripeto, noi siamo ancora legati alle leggi di contabilità del vecchio Stato, perché la legge del 1923 non è che l'edizione nuova delle leggi precedenti, quando lo Stato aveva nel processo economico una partecipazione diversa da quella che ha oggi. Ora le esigenze sono diverse.

In rapporto alle proposte fatte dagli onorevoli Carmine De Martino, Cavallari, Pieraccini e Sullo, essendo risolta l'esigenza fondamentale da me affacciata con la promessa del Ministro di presentare entro questo mese i dati che più ci interessano, ritengo di poter ritirare le obiezioni fatte prima, ed esorto la Commissione ad approvare il disegno di legge come è stato approvato dal Senato, aggiungendo che resterà, se mai, ancora una questione da esaminare: i documenti che il Governo ci presenterà, quale posizione occuperanno nell'attuale legge? Quale che sarà la loro posizione, anche se la discussione su quei documenti non si esaurisca con un voto, sarà estremamente utile per il paese.

PRESIDENTE. Sono state fatte due proposte verbali: una, dal collega onorevole De Martino Carmine, per la rimessione in Assemblea del disegno di legge in esame e l'altra, dall'onorevole Sullo, relativa alla redazione di un articolo aggiuntivo. Vi insistono gli onorevoli colleghi?

SULLO. Non insisto.

DE MARTINO CARMINE. Devo anzitutto dare atto al ministro Pella che l'articolo da me citato non è il 43 ma il 41 della legge sulla contabilità generale dello Stato. Debbo anche dichiarare che io non ho inteso mettere in dubbio la buona fede e la buona volontà del Ministro e dei suoi funzionari: posso riconoscere che esistono reali impedimenti di carattere tipografico all'approntamento dei documenti richiesti, ma non posso non aggiungere che tali impedimenti potevano essere riconosciuti anche in precedenza. Comunque, prima di ritirare la mia proposta, desidererei che il Ministro precisasse esattamente i suoi impegni con l'indicazione delle date di presentazione dei documenti cui ha accennato.

PELLA, Ministro del bilancio. Mi sono impegnato a presentare entro il 30 novembre 1951 i dati dell'esercizio 1948-49 e tutto quello che esiste dei successivi fino al 30 giugno 1951. Entro il 31 gennaio (ma potrei dire entro il 31 dicembre) presenterò la relazione concer-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 1951

nente la gestione dei tre anni E.R.P. ed, entro il termine che sarà stabilito con questa legge, presenterò i consuntivi fino al 30 giugno 1951, magari accogliendo la proposta dell'onorevole Corbino di presentare i documenti manoscritti in Segreteria, qualora non sia possibile provvedere alla stampa di essi.

DE MARTINO CARMINE. Ritiro la mia proposta, prendendo atto di questi impegni del Ministro.

PIERACCINI. Faccio mia la proposta dell'onorevole De Martino Carmine. Dopo avere ascoltato il Ministro onorevole Pella, non sono persuaso di dover aderire al rinnovo della proroga. Se si rinuncia alla stampa, perché l'onorevole Ministro non provvede a presentare subito i documenti, dal momento che l'unico impedimento è costituito appunto da ciò? Quanto alla presentazione dei documenti illustrativi entro la fine di quest' mese, l'onorevole Ministro si è limitato a dirci che con certezza saranno presentati quelli relativi al 1948-1949, mentre per gli esercizi successivi si è espresso assai vagamente.

In materia di promesse e di impegni, poi, senza voler esprimere sfiducia verso l'onorevole Ministro Pella, debbo ricordare che noi non possiamo basare un nostro voto favorevole su di essi dal momento che sono stati dimenticati quelli assunti il 10 gennaio di quest'anno.

CAVALLARI. Anche il settore politico a cui appartengo si associa alla richiesta di discutere in Assemblea questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Poiché in questo senso mi è pervenuta una regolare richiesta firmata da oltre un quinto dei deputati della Commissione presenti alla seduta, sospendo l'esame di questo disegno di legge che sarà rimesso per la discussione all'Assemblea.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Istituzione di una imposta unica sui giochi di abilità e sui concorsi pronostici disciplinati dal decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496. (2033).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Istituzione di una imposta unica sui giochi di abilità e sui concorsi pronostici disciplinati dal decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 ».

Prego il relatore onorevole Marotta, di completare la sua relazione su questo disegno di legge.

MAROTTA, *Relatore*. La Commissione si è già occupata del presente disegno di legge nella precedente sua seduta del 14 settembre scorso.

PIERACCINI. Mi sembra che vi era solo un punto controverso da discutere.

MAROTTA, *Relatore*. Sì, circa il controllo della gestione. Eravamo d'accordo, in linea di massima, sull'approvazione del disegno di legge, però ritenevamo necessario che si attuasse un miglior controllo della gestione dei fondi affidati al Comitato olimpico nazionale italiano e all'Unione nazionale incremento razze equine. È stato presentato dagli onorevoli Sullo e Pieraccini un emendamento concordato anche con altri deputati e con il Governo con il quale si impone a questi due Enti di presentare annualmente una relazione dettagliata sulla gestione di detti fondi.

Mi pare che le riserve accennate in quella occasione siano così ormai superate e che possiamo senz'altro approvare il disegno di legge con l'emendamento proposto dai colleghi.

PRESIDENTE. L'emendamento a cui ha fatto cenno l'onorevole relatore riguarda naturalmente l'articolo al quale si riferisce. Sia ben chiaro che dobbiamo passare all'esame degli articoli dopo la discussione generale, che non è ancora stata chiusa.

L'emendamento proposto dagli onorevoli Sullo e Pieraccini si riferisce all'articolo 8, ultimo comma ed è del seguente tenore: « In allegato, rispettivamente allo stato di previsione del Ministero del tesoro e a quello del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sarà ogni anno presentata al Parlamento una particolareggiata relazione degli organi di amministrazione del C.O.N.I. e dell'U.N.I.R.E. sull'attività svolta e sull'andamento delle rispettive gestioni ».

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli che, fino all'articolo 8, non essendovi emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

La tassa prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, che assume la denominazione di imposta unica sui giochi di abilità e sui concorsi pronostici, è elevata al 23 per cento.

Quando, peraltro, l'ammontare complessivo delle poste di giuoco, determinato nel modo previsto dall'articolo 2, non superi per ogni singola manifestazione del giuoco o

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 1951

concorso periodico i 150 milioni, l'imposta è dovuta in base alle aliquote seguenti:

Sino a	30 milioni di lire	.	8	%
»	40	»	9,25	%
»	50	»	10,50	%
»	60	»	11,75	%
»	70	»	13	— %
»	80	»	14,25	%
»	90	»	15,50	%
»	100	»	16,75	%
»	110	»	18	— %
»	120	»	19,25	%
»	130	»	20,50	%
»	140	»	21,75	%
»	150	»	23	— %

Per le somme intermedie, la misura delle aliquote è quella risultante dall'applicazione della seguente formula:

$$y = 0,000.000.125 x + 4,25$$

nella quale y è l'aliquota corrispondente all'ammontare x .

(È approvato).

ART. 2.

L'imposta unica di cui all'articolo 1 è dovuta, senza alcuna detrazione, sull'intero complessivo ammontare delle poste di giuoco effettuate per ogni singola manifestazione del giuoco o concorso periodico, quale risulta dagli accertamenti compiuti a norma delle disposizioni vigenti.

(È approvato).

ART. 3.

Il Ministro delle finanze ha la facoltà di affidare la riscossione dell'imposta unica alla Società italiana degli autori ed editori per il tempo e alle condizioni di cui ad apposita convenzione stipulata d'intesa col Ministro del tesoro.

In tal caso l'imposta unica è corrisposta mediante versamento diretto presso la sede centrale della Società italiana degli autori ed editori (S. I. A. E.) non oltre il ventesimo giorno dalla data di svolgimento di ogni manifestazione del giuoco o concorso periodico.

(È approvato).

ART. 4.

Nell'ipotesi di omesso o ritardato pagamento è dovuta una soprattassa pari al 20

per cento degli importi non pagati nel termine prescritto.

L'azione della finanza per l'accertamento delle eventuali infrazioni si prescrive nel termine di cinque anni.

(È approvato).

ART. 5.

L'imposta unica di cui all'articolo 1 è sostitutiva, nei confronti degli enti indicati nell'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, di ogni tassa sugli affari (esclusa quella di bollo sulle cambiali, sugli atti giudiziari e sugli avvisi al pubblico), compreso il diritto erariale di cui al decreto-legge 10 marzo 1943, n. 86, e successive modificazioni, relativa all'organizzazione e all'esercizio dei giuochi di abilità e dei concorsi pronostici, di ogni imposta diretta sui redditi derivanti dalle attività di cui sopra, nonché di qualunque altro tributo diretto o indiretto, a favore dello Stato e degli enti minori, connessi con le attività medesime.

L'imposta unica è anche sostitutiva dell'imposta di ricchezza mobile e della imposta complementare afferenti i premi corrisposti ai vincitori.

(È approvato).

ART. 6.

L'ammontare dell'imposta di cui all'articolo 1 è iscritto nel bilancio dell'entrata:

per il 40 per cento in apposito capitolo intestato all'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie;

per il 35 per cento in apposito capitolo intestato alla Direzione generale delle imposte dirette;

per il 25 per cento in apposito capitolo intestato alla Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, la quale provvederà a ripartirne i 18/25 tra i comuni interessati in sostituzione dei diritti erariali devoluti ai comuni stessi a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261.

Nella ipotesi in cui il Ministro delle finanze si avvalga della facoltà di cui al precedente articolo 3, la ripartizione verrà effettuata a cura della S. I. A. E., in base alle norme contenute nella convenzione prevista dal suddetto articolo.

(È approvato).

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 1951

ART. 7.

L'imposta sulle attività di giuoco esercitate dall'Unione nazionale incremento razze equine (U. N. I. R. E.), ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, è dovuta a decorrere dal 1° gennaio 1950 e nelle misure stabilite dalla presente legge.

(È approvato).

ART. 8.

« Le gestioni delle attività di giuoco, riservate al Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) ed all'U.N.I.R.E. ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sono sottoposte al controllo dei collegi sindacali dei rispettivi enti. A tal uopo, la composizione dei collegi medesimi sarà integrata con la nomina di due altri membri designati uno dal Ministro del tesoro e l'altro dal Ministro delle finanze, aventi il compito specifico, coordinato con quello dei collegi e secondo le direttive dei rispettivi presidenti, della revisione delle gestioni relative alle attività di giuoco.

« I due componenti suddetti dovranno riferire periodicamente sulle gestioni controllate ai rispettivi Ministri ».

Come ho precedentemente detto, su questo articolo vi è l'emendamento aggiuntivo degli onorevoli Sullo e Pieraccini del quale ho già dato lettura.

MAROTTA, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento aggiuntivo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo.

(È approvato).

Pongo in votazione, l'articolo 8 che, nel suo complesso, risulta del seguente tenore:

« Le gestioni delle attività di giuoco, riservate al Comitato olimpico nazionale italiano (C. O. N. I.) ed all'U. N. I. R. E. ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sono sottoposte al controllo dei collegi sindacali dei rispettivi enti. A tal uopo, la composizione dei collegi medesimi sarà integrata con la nomina di due altri membri designati uno dal Ministro del tesoro e l'altro dal Ministro delle finanze, aventi il compito specifico, coordinato con quello dei collegi e secondo le direttive dei rispettivi presidenti, della revisione delle gestioni relative alle attività di giuoco.

I due componenti suddetti dovranno riferire periodicamente sulle gestioni controllate ai rispettivi Ministri.

In allegato rispettivamente allo stato di previsione del Ministero del tesoro ed a quello del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sarà ogni anno presentata al Parlamento una particolareggiata relazione degli organi di amministrazione del C. O. N. I. e dell'U. N. I. R. E. sull'attività svolta e sull'andamento delle rispettive gestioni ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 9:

« Con decreti del Ministro del tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione della presente legge ».

Non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 10:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ».

MAROTTA, *Relatore*. Propongo la soppressione di questo articolo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di soppressione dell'articolo 10.

(È approvata).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Sistemazione del credito agrario nella regione ligure. (Modificato dalla V Commissione permanente del Senato). (1919-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Sistemazione del credito agrario nella regione ligure.

Prego il relatore, onorevole Arcangeli, di riferire sulla modificazione apportata dalla V Commissione Finanze e tesoro, del Senato, al presente disegno di legge.

ARCANGELI, *Relatore*. Mi limito a riferire sulla modificazione del Senato, cioè sull'articolo 2, di cui il Senato ha chiesto la soppressione.

La IX Commissione permanente della Camera (Agricoltura) ha espresso, in data 30 ottobre 1951, parere favorevole a questa soppressione e lo ha motivato, secondo me, molto giustamente. La lettera del Presidente della IX Commissione reca: « Comunico che la IX Commissione permanente ha esaminato

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 1951

nell'odierna seduta, in sede referente, il disegno di legge: " Sistemazione del credito agrario nella regione ligure " (*Modificato dalla V Commissione permanente del Senato*) (1919-B), sul quale ha espresso parere favorevole alla soppressione, fatta dal Senato, dell'articolo 2, con l'avvertenza che, risultando ormai esaurita la disponibilità dei fondi stanziati nel bilancio 1951-52, capitolo 101, si rende necessario provvedere ad ulteriori stanziamenti sia per rendere operante l'attuale legge per il credito agrario in Liguria, sia per potenziare, in genere, il credito agrario in Italia ».

La motivazione non può che essere da me mutuata e quindi proporrei alla Commissione di accettare la soppressione fatta dal Senato e votare il disegno di legge così come era stato originariamente proposto.

PRESIDENTE. Come gli onorevoli colleghi hanno sentito, si tratta della variazione di un solo articolo, apportata dal Senato e cioè dell'articolo 2. A termini dell'articolo 67 del regolamento ci dobbiamo occupare soltanto della modifica introdotta dal Senato.

ARCANGELI, Relatore. Nell'articolo proposto si chiedeva che questa somma fosse erogata nel bilancio in corso. Si trattava di uno stanziamento di 20 milioni di lire. In effetti, se vogliamo essere precisi (ero io il relatore) il finanziamento non era aderente allo stato di fatto, perché tale somma si imputava ad un capitolo di spesa di cui non si era ben certi che vi fossero i fondi.

Protraendo ancora per qualche tempo l'approvazione di questo disegno di legge arriveremo alla conclusione che neppure nei bilanci successivi potranno essere inserite dette somme.

Ora, mi sembra che facciamo cosa corretta approvando la decisione del Senato; inoltre la motivazione formulata dalla Commissione di agricoltura mi sembra idonea per accettare la soppressione.

CHIARAMELLO. Sono favorevole, dopo le dichiarazioni del relatore, alla soppressione, per la semplice ragione che mi fa sperare che negli anni successivi si potrà avere il suddetto stanziamento. Sarebbe stato meglio averlo anche quest'anno perché l'istituto di credito agrario riguarda le regioni piemontese e ligure, le più colpite dalle recenti alluvioni. Da notare poi che gli agricoltori liguri e piemontesi si servono di detto istituto. Noi abbiamo una infinità di istituti, ma non tutti funzionano. Viceversa quello di cui ora ci occupiamo è stato sempre efficiente. Quindi, i

20 milioni di cui è stato fatto cenno, in questo momento, se vi fossero stati, sarebbero serviti realmente.

Apprendo ora l'impossibilità che siano stanziati nel corrente esercizio.

Per non perdere ulteriore tempo e per dare la possibilità all'Istituto di riordinarsi rapidamente (si tratta solo di nominare il consiglio di amministrazione da parte di tutti gli enti interessati, cioè degli enti che aderiscono all'istituto stesso), accetto la modificazione.

ARCANGELI, Relatore. Per maggiore tranquillità dell'onorevole Chiaramello, credo che si possa far nostro il parere della Commissione dell'agricoltura.

Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

PRESIDENTE. Pongo in votazione la soppressione dell'articolo 2 deliberata dal Senato.

(È approvata).

Poiché i rimanenti articoli del disegno di legge non sono stati modificati, il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Modalità per i pagamenti da effettuarsi per conto dell'Ambasciata degli Stati Uniti in base agli accordi Bonner-Corbino e Taff-Del Vecchio sui residuati di guerra » (2211):

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	23
Voti contrari	7

(La Commissione approva).

« Istituzione di una imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici disciplinati dal decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 » (2033):

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	25
Voti contrari	5

(La Commissione approva).

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 1951

« Sistemazione del credito agrario nella regione ligure » (1919-B):

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	25
Voti contrari	5

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Arcaini, Arcangeli, Balduzzi, Barbina, Biasutti, Castelli Avolio, Cavallari, Chiara-

mello, Chiostergi, Consiglio, Corbino, Costa, De Martino Alberto, De Martino Carmine, De Martino Francesco, De Palma, Ferreri, Guggenberg, Longoni, Marotta, Pesenti, Petrilli, Ponti, Salizzoni, Scarpa, Tosi, Tremelloni, Valsecchi, Vicentini e Walter.

Sono in congedo:

Bavaro, Giannini Guglielmo e Saggin.

La seduta termina alle 11,30.